



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

- È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento per tutto il periodo di massima pericolosità per gli incendi, decorrente dal 15 giugno al 30 settembre 2021.
- Chiunque non ottemperi a quanto ordinato è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 100,00.

Si avverte, a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## DISPONE CHE

la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune fino al 30 settembre 2021;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito istituzionali del Comune;
- trasmessa all'UTG di Napoli
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri

Il sindaco

*Rodolfo Visconti*



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA N° 14 del 27/05/2021

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO ESTATE 2021

## IL SINDACO

**Premesso** che I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**che** l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Viste** le note con cui annualmente la Prefettura di Napoli, richiama gli "indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti";

**Visto** il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931; Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D. L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visti** gli artt. 182 comma 6 e 255 del D. L.gs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

**Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

## ORDINA CHE

- tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.
- I predetti interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2021, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest'Ente, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.
- È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.